



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

*Sezione Civile-Fallimentare*

Nr. 1093/2021 Cron

Nr. 55/2021 Fall

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:

dott. Rossella Talia

Presidente

dott. Barbara Vacca

Giudice rel. ed estensore

dott. Maria Cecilia Branca

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa di fallimento a carico della società VITA VERDE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 03881010403 numero REA FO-320397), con sede in Gambettola, Piazza Martiri d'Ungheria n. 5/6

Letto il ricorso presentato in data 30/06/2021 da

ZANOTTI NAZARIO (c.f. ZNTNZR60T29C573C) e TOMASELLI ANDREA (c.f. TMSNDR78H12L042O), rappresentati e difesi dall'avv. Massimo CIAPPINI (c.f. CPPMSM68T24C573G) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale sito a Gambettola, Via Gramsci n. 2;

Visto l'intervento in data 19/09/2021 depositato da

PAPA VERONICA (c.f. PPAVNC82L67L042B), rappresentata e difesa dall'avv. Massimo CIAPPINI (c.f. CPPMSM68T24C573G) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito a Gambettola, Via Gramsci n. 2

nei confronti di

VITA VERDE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 03881010403 numero REA



FO-320397), con sede in Gambettola, Piazza Martiri d'Ungheria n. 5/6, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo SPINELLI (c.f. SPNFPP73L24C573E) e dall'avv. Katiusa TANI (c.f. TNAKTS73A66C573L) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del primo sito a Cesena via Giordano Bruno n. 160

#### OSSERVA

Con ricorso depositato il 30/06/2021, Zanotti Nazario e Tomaselli Andrea hanno dedotto di essere creditori, per spettanze lavorative, delle somme rispettivamente di € 5.279,13 e di € 13.309,33 oltre interessi e spese legali, in forza dei decreti ingiuntivi emessi dal Giudice del Lavoro di Forlì, precisando che la debitrice Vita Verde S.r.l. nulla aveva corrisposto, nonostante la notifica degli atti di precetto e i tentativi di pignoramento, rimasti negativi. A fronte di ciò e dell'avvenuta messa in liquidazione della società, ricorrendo uno stato di insolvenza, hanno richiesto dichiararsi il fallimento della società.

Con comparsa depositata in data 15/09/2021 Vita Verde S.r.l. in liquidazione si è costituita limitandosi a dare atto di aver ricevuto la notifica dell'istanza di fallimento in data 14/07/2021 e a chiedere un rinvio per consentire alla società di predisporre note difensive adeguatamente documentate e procedere al deposito di quanto richiesto dal Tribunale, motivando tale richiesta con il fatto che le trattative in corso con i due ex dipendenti si erano improvvisamente interrotte pochi giorni prima dell'udienza impedendo così di predisporre un'adeguata difesa.

Con atto di intervento depositato in data 19/09/2021 è intervenuta volontariamente nel procedimento pre-fallimentare Papa Veronica, associandosi alla richiesta di fallimento ed evidenziando di essere a sua volta creditrice della somma di € 9.426,31 per retribuzioni relative ai mesi di settembre e ottobre 2019. Ciò premesso, deve preliminarmente rigettarsi la richiesta di rinvio formulata dalla società convenuta non giustificato da un effettivo e reale diritto di difesa, avendo la stessa ricevuto la notifica dell'istanza di fallimento sin dal 14/07/2021,



con la conseguenza che avrebbe avuto tutto il tempo per predisporre la propria difesa e produrre la documentazione contabile richiesta, anche tenuto conto del fatto che i bilanci degli anni 2018 e 2019 sono stati depositati dai ricorrenti mentre quello del 2020, pur essendo scaduti i termini per la predisposizione e il deposito, non risulta ancora essere stato predisposto, come riferito dai difensori della convenuta.

Va dunque esaminata nel merito l'istanza di fallimento.

Non vi sono dubbi circa la sussistenza della propria competenza ex art. art. 9 L.F., avendo la convenuta la propria sede legale a Gambettola, e dunque nel circondario di questo Tribunale.

Quanto alle soglie di fallibilità, si rileva che l'art. 1 l. fall. attribuisce al destinatario dell'istanza di fallimento l'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti previsti e in tal senso è stato interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 15.5.2009 n. 11309; Cass. 15.1.2016, n. 625) e ha superato le censure di legittimità prospettate (cfr. Corte Cost. 1.7.2009 n. 198).

Nel caso in esame, la società convenuta, pur costituitasi a mezzo dei legali e pur avendo già a disposizione i bilanci del 2018 e del 2019, non ha svolto alcun tipo di difesa e deduzione sotto tale profilo.

Va peraltro evidenziato che dall'esame dei bilanci di tali due annualità, rientranti nel triennio rilevante ai sensi dell'art. 1 l.fall., emerge positivamente il superamento delle soglie. L'attivo patrimoniale nel 2018 è risultato infatti pari a € 541.222 e i ricavi lordi sono stati pari a € 489.721. Essendo sufficiente il superamento di una delle tre soglie di cui al secondo comma dell'art. 1 l.fall. in uno dei tre esercizi precedenti l'istanza di fallimento, è superflua ogni ulteriore valutazione in ordine ai dati del bilancio 2019 e di quello del 2020 ancora non predisposto.

I creditori istanti hanno assolto all'onere probatorio sugli stessi gravante di dimostrare la presenza di debiti scaduti superiori al limite di cui all'art. 15, ult. co. l.fall. I due ricorrenti sono infatti titolari di un credito pari a € 23.308,04 ma con



l'intervento adesivo di Papa Veronica emerge un ulteriore debito di € 9.426,31, oltre a quello risultante dalle cartelle esattoriali pari a € 65.464,38.

Accertato il superamento delle soglie di fallibilità di cui all'art. 1 l.fall. e del limite di cui all'art. 15 l.fall. deve verificarsi ora la sussistenza dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 5 l.fall., tenendo conto dello stato di liquidazione in cui si trova la società.

Alla luce della documentazione acquisita in atti, si ritengono sussistenti le condizioni per ravvisare lo stato di insolvenza della società.

Oltre al mancato pagamento delle spettanze retributive dei tre lavoratori istanti, dalle informazioni acquisite *ex officio* è emersa la presenza nel 2019 di un ulteriore decreto ingiuntivo emesso dal Giudice del lavoro per altra dipendente, l'emissione nel 2019 e nel 2020 di altri due decreti ingiuntivi per credito non di lavoro (DI 360/2020 di € 5.429,66 in favore di Vignoli S.r.l. e DI n. 1540/2019 di € 5.076,86 in favore di Alessandri Davide) quali fatti esteriori idonei a dimostrare l'incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

Risultano inoltre emesse a carico di Vita Verde cartelle esattoriali per omessi pagamenti contributivi e previdenziali, ed altri tributi, non oggetto di rateizzazioni, per oltre € 65.000.

D'altra parte, dall'ultimo bilancio disponibile, relativo al 2019 emerge che gli ultimi due esercizi si sono chiusi con rilevanti perdite (€ 92.383 nel 2018 e € 239.885 nel 2019), portando il patrimonio netto al valore negativo di € 477.367 a fronte di debiti complessivi pari a € 481.283 e di un attivo di appena € 3.916, con un evidente sbilancio tra attivo e passivo, circostanza questa sufficiente a rendere configurabile l'insolvenza di una società in liquidazione.

Va dunque dichiarato il fallimento ella società convenuta.

p.q.m.

DICHIARA

il fallimento della società VITA VERDE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F.



03881010403 numero REA FO-320397), con sede in Gambettola, Piazza Martiri d'Ungheria n. 5/6, avente per oggetto l'attività di commercio al dettaglio di prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere

#### NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa BARBARA VACCA e curatore la dott.ssa ELISABETTA MORDENTI con studio in Forlì via S. Pellico n. 67, iscritta all'albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e dei periti Contabili di Forlì-Cesena;

#### ORDINA

al Liquidatore e legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

#### FISSA

il giorno 20/01/2022, ore 09:30, per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice Delegato.

#### ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la presentazione secondo le modalità previste dall'art. 93 l.fall. (trasmissione all'indirizzo p.e.c. del curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 92 l.fall.) delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendica di beni mobili o immobili.

#### DISPONE

che la presente sentenza sia notificata, comunicata, pubblicata e trasmessa secondo quanto previsto dall'art. 17 L.F. (come novellato dal D.Lgs. n. 169/2007) a cura della cancelleria entro il giorno successivo al deposito.



Sent. n. 59/2021 pubbl. il 27/09/2021  
Rep. n. 92/2021 del 27/09/2021

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Forlì nella camera di consiglio tenutasi in data 23/09/2021

Il Presidente

*dott. Rossella Talia*

Il Giudice rel. ed estensore

*dott. Barbara Vacca*

